Immissione in commercio di gas fluorurati ad effetto serra

Trib. prima grado UE, Sez. I 7 settembre 2022, in causa T-123/21 - Kanninen, pres.; Jaeger, est. - Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła c. Commissione europea.

Ambiente - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Gas fluorurati ad effetto serra - Immissione in commercio - Immissione in libera pratica - Registro elettronico delle quote di commercializzazione degli idrofluorocarburi - Decisione di registrazione - Autorizzazione all'uso di una quota.

(Omissis)

Sentenza

Con il ricorso basato sull'articolo 263 TFUE, la ricorrente, Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła, chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea del 15 dicembre 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata») iscrizione nel registro elettronico degli idrofluorocarburi (HFC) quote di commercializzazione (di seguito "registro HFC") della riduzione delle proprie quote ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU 2014, L 150, pag. 195).

Fatti

- 2 Gli HFC sono una categoria di gas fluorurati ad effetto serra utilizzati, in particolare, negli impianti di refrigerazione e condizionamento, negli aerosol e nella produzione di schiume isolanti.
- Nell'ambito della lotta contro le emissioni di gas serra, l'Unione Europea è diventata parte della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato (di seguito "Protocollo di Montreal") con la Decisione 88 del Consiglio /540/CEE del 14 ottobre 1988 concernente la conclusione della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e il Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU 1988, L 297, pag. 8). Successivamente l'Unione ha approvato diverse modifiche al Protocollo di Montreal, l'ultima delle quali è la Decisione (UE) 2017/1541 del Consiglio, del 17 luglio 2017, sulla conclusione, a nome dell'Unione Europea,
- 4 Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il regolamento n. 517/2014.
- 5 Ai sensi del regolamento 517/2014, la graduale riduzione delle quantità di HFC che possono essere immesse sul mercato dell'Unione è stata considerata il modo più efficace ed economico per ridurre le emissioni a lungo termine di tali sostanze.
- Al fine di attuare tale graduale riduzione, il regolamento n. 517/2014 prevede che la Commissione determini, in particolare, ogni anno, un quantitativo massimo di HFC che può essere immesso sul mercato dell'Unione nonché le quote di HFC che i produttori o importatori sono autorizzati a immettere sul mercato.
- Al riguardo, l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 517/2014 definisce l'immissione sul mercato come "la fornitura a un terzo o la messa a disposizione di un terzo nell'Unione, per la prima volta, a titolo oneroso o gratuito a titolo gratuito, ovvero l'uso per proprio conto nel caso di un produttore, compresa l'immissione in libera pratica nell'Unione".
- Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014, le imprese alle quali sono state assegnate quote devono trasmettere alla Commissione una relazione annuale che fornisca informazioni, in particolare, sui quantitativi di HFC da esse prodotti o rilevanti nell'Unione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6, di tale regolamento, ciascuna impresa che, ai sensi del suo paragrafo 1, ha dichiarato l'immissione sul mercato di 10.000 tonnellate di CO2 equivalente o più di HFC durante l'anno civile precedente garantisce che l'accuratezza di tale le informazioni sono verificate da un revisore indipendente.
- Inoltre, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, le imprese che hanno superato la quota di commercializzazione degli HFC loro assegnata ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, 5, del medesimo regolamento o che l'hanno ceduta ai sensi dell'articolo 18 del medesimo regolamento viene assegnata una quota ridotta solo per il periodo di assegnazione successivo alla manifestazione del superamento, riduzione corrispondente al 200% del quantitativo eccedente la quota.
- 10 La ricorrente è iscritta nel registro degli HFC dal 10 ottobre 2014 come importatore di HFC sfusi.
- Alla ricorrente sono state assegnate quote per l'immissione sul mercato di HFC per gli anni dal 2015 al 2020, calcolate sulla base della dichiarazione dei volumi di HFC che intendeva immettere sul mercato, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento 517/2014.
- 12 La ricorrente non ha dichiarato alcuna immissione sul mercato di HFC per gli anni 2015 e 2016 ai sensi dell'articolo



- 19, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014. Nel 2017 ha dichiarato di aver immesso sul mercato 34.047 tonnellate di CO2 equivalente di HFC.
- Il 31 marzo 2019 la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 597/2014, la sua relazione annuale, nella quale indicava che la maggior parte dei quantitativi di HFC che aveva importato non erano stati immesso in libera pratica.
- Questa relazione non è stata accolta dalla Commissione. Quest'ultima ha comunicato alla ricorrente che, contrariamente a quanto aveva fatto, non poteva dichiarare i quantitativi importati come scorte di quantitativi importati non precedentemente immessi sul mercato compilando la riga 4H della tabella allegata al regolamento di esecuzione n. 1191/2014 della Commissione del 30 ottobre 2014 che determina la forma e le modalità di presentazione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento n. 517/2014 (GU 2014, L 318, pag. 5).
- Poiché la ricorrente non ha reagito, la Commissione ha iscritto nel registro degli HFC il seguente commento:
- "Il tuo rapporto [annuale] non è stato finalizzato. Inoltre, la dichiarazione di scorta dell'ultimo contingente sembra errata. Le scorte immesse in libera pratica sono, per definizione, immesse sul mercato e pertanto non possono essere dichiarate alla voce 4H. La tua quota sembra essere stata superata. »
- Il 22 maggio 2020 le autorità polacche hanno informato la Commissione che la ricorrente aveva superato la sua quota di commercializzazione di HFC nel 2018, commercializzando 149,857 tonnellate di CO2 equivalente.
- Il 3 luglio 2020 la Commissione ha inviato alla ricorrente una lettera in cui rilevava che, sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità polacche e tenendo conto del fatto che la quota che le era stata assegnata per l'anno 2018 era di 11.650 tonnellate di CO2 equivalente, aveva superato la suddetta quota, superando di 138.207 tonnellate di CO2 equivalente. La Commissione ha indicato che, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, la sanzione applicabile in tal caso era di 276.414 tonnellate di CO2 equivalente, ovvero il 200% della quantità eccedente la quota. La Commissione ha inoltre osservato che, in violazione dell'articolo 19 del regolamento n. 517/2014, la ricorrente non aveva presentato una relazione annuale definitiva relativa alle attività connesse agli HFC per gli anni 2018 e 2019.
- Con lettera del 31 luglio 2020, la ricorrente ha contestato il contenuto della lettera della Commissione del 3 luglio 2020, adducendo in particolare che la semplice introduzione di HFC nel territorio doganale dell'Unione non era tale da comportare l'immissione sul mercato di HFC all'interno il significato dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 517/2014. A tal fine, ha indicato che i quantitativi di HFC menzionati nella lettera della Commissione del 3 luglio 2020 e relativi all'anno 2018 erano stoccati in depositi e destinati ad essere immessi sul mercato, ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del Regolamento 517/2014, a date successive. Aggiungeva che, a causa della crisi legata al COVID-19, non aveva presentato, per l'anno 2019, la relazione annuale prevista dall'articolo 19 del regolamento n. 517/2014.
- 19 Il 10 agosto 2020 la Commissione ha inviato un messaggio di posta elettronica alla ricorrente informandola che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 517/2014, l'immissione in libera pratica di HFC era equivalente a un'immissione sul mercato degli HFC all'interno del significato di questa disposizione. Ha aggiunto che gli avrebbe inviato una lettera più dettagliata su questo argomento in un secondo momento.
- È in questo contesto che la Commissione ha inviato una lettera alla ricorrente, nella quale la informava, in sostanza, che le autorità polacche avevano accertato che, nel 2018, aveva importato 149 857 tonnellate di CO2 equivalente di HFC e che aveva ha così superato di 138.207 tonnellate di CO2 equivalente la quota di 11.650 tonnellate di CO2 equivalente che le era stata assegnata per questo periodo. Al riguardo, la Commissione ha affermato che gli HFC immessi in libera pratica sono stati immessi sul mercato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 517/2014. La Commissione ha chiarito che, una volta immessi sul mercato, gli HFC venduti a una società non sono stati conteggiati nella quota di commercializzazione degli HFC di tale società. La Commissione ha concluso che, nel caso di specie e in considerazione del superamento della quota del ricorrente nel 2018, l'importo della sanzione inflittale ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 era di 276.414 tonnellate di CO2 equivalente di HFC e sarebbe stato dedotto dalle sue future assegnazioni di immissione sul mercato di HFC fino a quando l'intero importo della riduzione non fosse raggiunto. Infine, ha comunicato alla ricorrente che avrebbe inviato una copia di tale lettera alle autorità polacche affinché potessero adottare tutte le misure necessarie ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014.
- Con la decisione impugnata, il 15 dicembre 2020, la Commissione ha iscritto nel registro degli HFC, in primo luogo, che l'importo totale delle sanzioni inflitte alla ricorrente ammontava a 276 414 tonnellate di CO2 equivalente di HFC, in secondo luogo, che la quota della ricorrente per l'anno 2021 è stato ridotto di 2.727 tonnellate di CO2 equivalente di HFC, in modo da essere pari a 0 tonnellate di CO2 equivalente e, in terzo luogo, che l'importo rimanente da detrarre ammontava a 273.687 tonnellate di CO2 equivalente dagli HFC.

Conclusioni delle parti

- La ricorrente conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:
- dichiarare ammissibile il ricorso;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.



- 23 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;
- condannare la ricorrente alle spese.

Diritto

Sull'ammissibilità

- In limine, si deve rilevare che, senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile.
- La Commissione fa valere che è stata la lettera menzionata al punto 20 supra, che, come indica, è stata notificata alla ricorrente il 10 novembre 2020, ad aver definitivamente preso posizione in merito alla riduzione della quota risultante dalla sanzione a partire dal 2019, per cui la presente lettera deve essere considerata come una decisione ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Le informazioni inserite nel registro degli HFC il 15 dicembre 2020 costituirebbero solo l'attuazione di questa precedente decisione. Pertanto, l'atto che avrebbe dovuto essere impugnato dalla ricorrente è tale lettera e non l'informazione iscritta nel registro degli HFC.
- 26 La ricorrente sostiene che il suo ricorso è ricevibile.
- Si rammenta che il giudice dell'Unione è legittimato a valutare, a seconda delle circostanze di ciascuna fattispecie, se la corretta amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto di un ricorso nel merito senza prima pronunciarsi sulla sua ammissibilità (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, punto 52).
- Nella specie, per motivi di economia processuale, occorre esaminare in via preliminare la domanda di annullamento della ricorrente, senza pronunciarsi preventivamente sulla ricevibilità del ricorso, essendo quest'ultima, in ogni stato della causa e per il motivi di seguito esposti, infondati.

Sui fatti

- 29 Con il suo unico motivo dedotto a sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente deduce una violazione dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 517/2014. A sostegno di tale motivo unico, essa deduce tre censure.
- 30 Con la sua prima censura, la ricorrente sostiene che l'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 517/2014 non implica che la nozione di «immissione sul mercato» si applichi quando gli HFC sono immessi in libera pratica nell'Unione, in circostanze in cui il i prodotti sono immagazzinati senza necessariamente essere destinati alla vendita all'interno dell'Unione.
- 31 Una siffatta interpretazione è confermata dalla versione inglese del regolamento n. 517/2014, che fa riferimento alla nozione di «plcing on the market», che implica «plicing on the market» per la vendita diretta. Secondo la ricorrente, l'interpretazione della Commissione secondo cui vi è «commercializzazione» non appena avviene un'operazione di sdoganamento deve quindi essere respinta.
- Al riguardo, la ricorrente fa valere il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1 e rettifica GU 2013, L 287, pag. 90, di seguito "codice doganale dell'Unione"), che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato) (GU 2008, L 145, pag. 1). Afferma che la nozione di «regime doganale», definita all'articolo 5, paragrafo 16, del codice doganale dell'Unione, esclude che la nozione di «immissione sul mercato» utilizzata nel regolamento n. 517/2014 possa essere equivalente a quella di «svincolo per la libera circolazione', designato in inglese dall'espressione 'release for free circolazione'.
- 33 Con la sua seconda censura, la ricorrente sostiene che l'interpretazione della nozione di «immissione in commercio» deve essere conforme alla finalità del regolamento n. 517/2014. La ricorrente sottolinea che tale regolamento è stato adottato nell'ambito della lotta alle emissioni di gas a effetto serra. Dai considerando 13 e 14 risulta che il suo obiettivo è ridurre gradualmente le quantità di HFC che possono essere immesse sul mercato dell'UE al fine di ridurre le emissioni di tali sostanze a lungo termine. Secondo la ricorrente, è difficile comprendere che la mera importazione del prodotto e il suo stoccaggio abbiano un impatto sulle emissioni di gas serra fintantoché non vengono rivenduti, vale a dire, secondo la loro interpretazione, fintantoché in quanto non sono effettivamente immessi sul mercato.
- Con la sua terza censura, la ricorrente sostiene che, poiché un operatore non può designare, in fase di dichiarazione in dogana, la futura destinazione dei prodotti, è necessario distinguere tra gli HFC forniti o messi a disposizione da un terzo nell'Unione, che devono essere imputate alle quote di commercializzazione degli HFC assegnate e quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, che non dovrebbero esserlo. Secondo la ricorrente, ogni altra interpretazione equivarrebbe ad ostacolare l'esercizio della libertà di impresa, in quanto gli operatori economici non potrebbero acquistare più prodotti per rivenderli in futuro nell'Unione europea o esportarli in paesi terzi.
- Una siffatta interpretazione sarebbe confermata dalla lettura dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, il quale prevede, in particolare, alla lettera c), che i quantitativi destinati all'esportazione non devono essere



detratti dalle quote di commercializzazione degli HFC assegnato, per cui sarebbe sbagliato che la Commissione non applichi tale eccezione.

- 36 La Commissione conclude per il rigetto di tutte le censure sollevate dalla ricorrente.
- 37 Con le tre censure contenute nel suo motivo unico, che vanno analizzate congiuntamente, la ricorrente fa valere, in sostanza, che gli HFC «messi in libera pratica» non possono essere considerati «messi in commercio», ai sensi dell'art. 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014, quando sono solo immagazzinati, senza essere utilizzati o messi a disposizione di terzi all'interno dell'Unione, e quando possono essere eventualmente esportati, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del lo stesso regolamento.
- Al riguardo, si deve rilevare che la nozione di «immissione in libera pratica», utilizzata all'articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014, costituisce uno dei tre regimi doganali stabiliti dall'articolo 5, punto 16. del codice doganale dell'Unione.
- 39 Inoltre, l'articolo 201 del codice doganale dell'Unione, la cui formulazione è simile a quella dell'articolo 129 del regolamento n. 450/2008, prevede che l'immissione in libera pratica comporta la riscossione dei dazi doganali all'importazione dovuti, la riscossione, ove appropriato, di altri oneri, secondo le disposizioni vigenti in materia di riscossione di detti oneri, l'applicazione di misure di politica commerciale nonché di misure interdittive o restrittive, purché non precedentemente applicate, e il espletamento delle altre formalità richieste per l'importazione della merce. Conferisce la posizione doganale di merci unionali a merci che prima non lo erano.
- 40 Tuttavia, si deve rilevare che il Tribunale ha già ritenuto, quando il regolamento n. 450/2008 era ancora applicabile, che la nozione di «immissione in libera pratica» di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. interpretato come quello definito dall'articolo 129 del regolamento n. 450/2008.
- 41 Infatti, ai punti 54 e 55 della sentenza del 24 giugno 2015, GHC/Commissione (T-847/14, EU:T:2015:428), il Tribunale ha ritenuto che i quantitativi di HFC importati dalla ricorrente nella presente causa , che soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 129 del regolamento n. 450/2008, deve ritenersi immessa in libera pratica e, quindi, come "immessa in commercio", ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento 517/2014. Riteneva quindi di non emergere e di non poter dedurre dall'articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014 che, per essere considerati "immessi sul mercato", i quantitativi di HFC immessi in la libera pratica doveva anche essere stata oggetto di una vendita effettiva, in modo da escludere i quantitativi immessi in libera pratica immagazzinati e non ancora venduti,
- 42 Nella misura in cui il legislatore dell'Unione, nell'articolo 201 del codice doganale dell'UE, ha riprodotto integralmente i termini dell'articolo 129 del regolamento n. 450/2008, l'interpretazione dell'articolo 2, punto 10, del regolamento n. nella sentenza del 24 giugno 2015, GHC/Commissione (T-847/14, EU:T:2015:428), è trasponibile nella specie nell'ambito dell'applicazione del codice doganale dell'Unione.
- 43 Si deve quindi considerare che, non appena immessi in libera pratica ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea, gli HFC si considerano immessi sul mercato ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento 517/2014. Con l'immissione in libera pratica, tali HFC diventano, infatti, merce dell'Unione e, potendo essere rivenduti su tale territorio, sono destinati ad essere detratti dalla quota di immissione in commercio degli HFC assegnata, indipendentemente dal fatto che, successivamente, possano in particolare essere esportati in uno Stato terzo.
- La conclusione che l'immissione in libera pratica degli HFC, ai sensi del codice doganale dell'Unione, comporti la loro immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 517/2014, è tanto più giustificata in quanto, in assenza di una siffatta interpretazione, il riferimento fatto in tali disposizioni alla nozione di immissione in libera pratica sarebbe privo di qualsiasi effetto utile. Infatti, fatta eccezione per il terzo caso menzionato dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 517/2014, ovvero quando un produttore consuma gli HFC da lui prodotti nell'Unione, i due primi casi menzionati da tali disposizioni, vale a dire, sul da un lato, la fornitura di HFC a terzi e, dall'altro, la messa a disposizione di HFC a terzi nell'Unione, per la prima volta, a pagamento o gratuitamente,
- Le censure della ricorrente non possono rimettere in discussione gli elementi menzionati ai punti 38-44 supra.
- In primo luogo, è irrilevante che né l'articolo 5, paragrafo 16, né l'articolo 201 del codice doganale dell'Unione si riferiscano al regime di commercializzazione previsto dall'articolo 2, paragrafo 2. 10, del regolamento n., per definire la nozione di "immissione in commercio", si fa riferimento alla nozione doganale di "immissione in libera pratica" e non viceversa.
- 47 In secondo luogo, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, tutte le versioni linguistiche di un atto dell'Unione devono, in linea di principio, avere lo stesso valore. Al fine di preservare l'unità interpretativa del diritto dell'Unione, è quindi importante, in caso di discrepanza tra tali versioni, interpretare la disposizione in questione sulla base dell'impianto generale e della finalità della disciplina di cui essa costituisce elemento (v. sentenza del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C-16/16 P, EU:C:2018:79, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
- Nella specie, si deve rilevare che sia la versione inglese, su cui ciononostante la ricorrente fa valere, sia le versioni francese e italiana dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 517/2014 e dell'articolo 201 del codice doganale dell'Unione evidenziare che la nozione di "placing on the market" ("placing on the market" in inglese e "immissione in commercio" in italiano) si riferisce al fatto che gli HFC sono forniti gratuitamente o a pagamento a terzi, utilizzati o messo in libera pratica ("release for free circuit" in inglese e "in libera pratica nell'Unione" in italiano).



- 49 Tuttavia, in ciascuna di queste tre versioni linguistiche, in particolare nella versione inglese, la nozione di 'immissione in libera pratica' è richiamata e definita dall'articolo 5, punto 16, e dall'articolo 201 del codice doganale dell'Unione. Pertanto, la ricorrente non può invocare differenze linguistiche che implichino che non sarebbe necessario fare riferimento al codice doganale dell'Unione europea per determinare la nozione di «immissione in libera pratica» di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento 517/2014. In ogni caso, e anche supponendo che sia accertata la discrepanza linguistica cui si riferisce la ricorrente, l'articolo 2, punto 10, del regolamento n. 517/2014 deve essere interpretato sulla base dell'impianto generale e della finalità del regolamento di cui un elemento, in modo che,
- In terzo luogo, è vero che l'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento n. 517/2014, invocato dalla ricorrente nel ricorso, prevede sei eccezioni per quanto riguarda l'attribuzione di HFC alle quote annue di commercializzazione assegnati a produttori o importatori di HFC, in particolare e nella sostanza, quando gli HFC sono importati in vista della loro distruzione, quando sono destinati ad essere esportati al di fuori dell'Unione e non sono stati precedentemente messi a disposizione di terzi all'interno del Unione o quando sono destinati ad essere utilizzati in equipaggiamento militare.
- 51 Si deve tuttavia rilevare che, nel caso di specie, la ricorrente non si è avvalsa in nessun momento prima dell'adozione della decisione impugnata di una delle eccezioni previste dall'art. 15, n. 2, lettere da a) a f) del regolamento n. 517/2014, in particolare quello previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento e relativo alle esportazioni dirette di HFC verso Stati terzi.
- La ricorrente non deduce né prova di aver fornito, nella relazione annuale redatta ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. che consente ai produttori e importatori di HFC di dichiarare alla Commissione la quantità e la natura dell'eccezione richiesta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento n. 517/2014.
- Al contrario, il commento iscritto dalla Commissione nel registro degli HFC, menzionato supra al punto 15, mostra che essa ha ritenuto errato che la ricorrente, nella relazione annuale che le aveva inviato, avesse iscritto tutti i suoi stock nella riga 4H della tabella allegata al Regolamento di esecuzione n. 1191/2014, che corrisponde alle scorte di HFC non immesse sul mercato, perché non immesse in libera pratica.
- Inoltre, nulla nel fascicolo fa pensare che, durante l'esame amministrativo del suo fascicolo da parte della Commissione, la ricorrente si sia avvalsa di una delle eccezioni previste dall'art. 15, n. 2, lett. Regolamento n. 517/2014, cosa avrebbe dovuto fare nell'ambito di una leale cooperazione per consentire alla Commissione di prendere una decisione in materia. Pertanto, nella sua lettera del 31 luglio 2020 menzionata al punto 18 supra, la ricorrente si è limitata a sostenere che gli HFC da essa importati erano stoccati e che, non essendo stati ancora immessi sul mercato, non dovevano essere considerati tali. Per contro, non ha invocato il beneficio di una delle eccezioni previste dall'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento n. 517/2014.
- In ogni caso, va rilevato che le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento n. 517/2014 devono essere lette in combinato disposto con quelle dell'articolo 12, paragrafo 2, da 7 a 12, del stesso regolamento.
- Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafi da 7 a 12, del regolamento n. 517/2014 prevedono, in sostanza, l'obbligo, sin dalla fase di immissione in commercio degli HFC, di etichettare il loro contenitore al fine di indicare lo scopo per il quale si intendono con riguardo ad una delle sei eccezioni previste dall'articolo 15, comma 2, lettere da a) a f), del medesimo regolamento.
- 57 Ciò significa che, a partire dalla fase di immissione in commercio e quindi, per i motivi richiamati ai precedenti punti da 38 a 44, nella fase di immissione in libera pratica, gli importatori di HFC il cui uso finale corrisponde ad una delle eccezioni previste all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento n. 517/2014 devono identificarli come soggetti a una di tali eccezioni e segnalarli come tali mediante l'etichettatura dei loro contenitori.
- Tuttavia, mentre la ricorrente si richiama alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, essa non ha mai, tuttavia, né durante l'istruttoria amministrativa del suo fascicolo, né dinanzi al Tribunale, indicato in modo certo e determinato l'uso cui intendeva le quantità di HFC importate. Al contrario, afferma di conservare questi HFC per un periodo indefinito senza conoscerne l'uso finale e definitivo, lasciando a se stesso la libertà di decidere cosa farne in seguito. Inoltre, la ricorrente non sostiene in alcun modo la sua affermazione secondo cui è impossibile per un importatore determinare, in fase di sdoganamento, quale uso farà degli HFC che importa.
- Pertanto, poiché la ricorrente non ha dichiarato, né nella relazione annuale comunicata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014, né durante l'istruttoria amministrativa del suo fascicolo, l'uso specifico cui era destinata gli HFC che ha importato in merito alle eccezioni previste dall'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del medesimo regolamento, non più di quanto indicato nel corso del presente procedimento, si deve concludere che la Commissione non ha violato l'articolo 2, comma 10) del regolamento n. 517/2014 letto alla luce dell'articolo 15, comma 2, del medesimo regolamento.
- Inoltre, per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo cui, se l'immissione in libera pratica di HFC comportasse la loro immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 517/2014, ciò potrebbe violare la libertà di impresa, si segnala che, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, secondo comma, del regolamento n. 517/2014, spetta ai produttori e importatori di HFC assicurarsi che i quantitativi di HFC immessi sul mercato non



superino la quota annua loro assegnata, a condizione che, se del caso, gli siano trasferite quote per l'immissione sul mercato di HFC sfusi, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

- 61 Si deve infine rilevare che le rigide condizioni relative all'immissione in commercio degli HFC sono giustificate dalla finalità stessa del regolamento n. 517/2014 che, come confermato dal considerando 13, è di ridurre in maniera graduale i quantitativi di HFC immessi sul mercato dell'UE al fine di ridurre le emissioni di queste sostanze a lungo termine.
- 62 Al riguardo, l'argomento della ricorrente secondo cui l'interpretazione intenzionale del regolamento n. 517/2014 implicherebbe che l'immissione in libera pratica degli HFC non comporta sistematicamente la loro immissione sul mercato e quindi imputata alle quote che immettono gli HFC assegnati sul mercato deve essere rifiutato.
- Infatti, l'immissione in libera pratica, conferendo agli HFC lo status di merce unionale, aumenta la quantità di HFC presenti e commercializzati nel territorio dell'Unione, indipendentemente dal fatto che essi siano, allo stato, immessi o meno nella natura.
- È peraltro quanto emerge dall'art. 1, punto 6, del Protocollo di Montreal di cui l'Unione aderisce e che definisce la nozione di «consumo» come «la produzione aumentata dalle importazioni, meno le esportazioni di sostanze controllate [compresi gli HFC]". Pertanto, il Protocollo di Montreal, includendo le importazioni nella definizione e nel calcolo del consumo di HFC, conferma l'interpretazione fatta al punto 41 supra.
- Alla luce di quanto precede e senza che sia necessario statuire sulla ricevibilità del ricorso, esso dev'essere respinto in quanto infondato.

Sulle spese

Sulle spese 66 Ai sensi dell'art. 134, n. 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è fatta domanda.

Sulle spese 67 La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese, secondo le conclusioni della Commissione.

Per queste ragioni,

IL TRIBUNALE (prima camera)

dichiarare e fermare:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła è condannata alle spese.

(Omissis)

